



## PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2026

### IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO IMPRESE

#### *Informazioni generali*

Le imprese che al 1° gennaio di ciascun anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento alla Camera di Commercio di competenza di un diritto annuale per la sede legale e per ogni unità locale<sup>1</sup>.

**Con decreto del Ministero delle Imprese e Made in Italy del 17 marzo 2026 è stato autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2026, 2027 e 2028 ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, pari al 20% rispetto agli importi stabiliti dalla normativa vigente (delibera Consiglio camerale n. 11 del 19 luglio 2025).**

Si ricorda che il diritto è dovuto da tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese e anche da quelli iscritti solo al R.E.A.

L'impresa che ha trasferito la propria sede legale da una provincia ad un'altra deve versare il tributo alla Camera di Commercio ove risultava iscritta al 1° gennaio.

#### *Quando versare:*

Il termine per il pagamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, **30 giugno 2026** (articolo 17 del D.P.R. n. 435 del 7.12.2001 e ss.mm), con la possibilità di **versare con la maggiorazione dello 0,40% entro i 30 giorni successivi (30 luglio 2026)**. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero. In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.

#### *Come versare:*

**Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo una delle seguenti modalità di pagamento:**

- **con il modello F24** utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. È possibile scaricare il modello precompilato, con l'esatto importo dovuto, collegandosi all'indirizzo Internet <https://dirittoannuale.camcom.it>; il pagamento può essere quindi effettuato mediante Banca o Poste Italiane;
- **mediante il servizio telematico F24 Web** o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane. Maggiori informazioni in merito sono reperibili sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/f24/compilazione-invio-f24-via-web> ;
- online tramite la piattaforma **PagoPA collegandosi al sito** <https://dirittoannuale.camcom.it> selezionando **"Calcola e Paga"** ed inserendo i dati dell'impresa (il codice fiscale e, se richiesto, il fatturato) si ottiene l'esatto importo dovuto;
- **mediante l'App/sito** <https://impresa.italia.it> che permette di conoscere l'esatto importo dovuto e procedere direttamente al pagamento mediante avviso **PagoPa** tramite la funzione **"Calcola e Paga"**. È inoltre disponibile anche il riepilogo dei pagamenti effettuati per il diritto annuale.

<sup>1</sup> Per unità locale si intende qualsiasi localizzazione diversa dalla sede (ufficio, magazzino, laboratorio, negozio ecc.)



### Avvertire il proprio consulente fiscale circa l'avvenuto pagamento

#### **Compilazione del modello F24:**

Nel modello F24 devono essere riportati i dati anagrafici, il domicilio fiscale ed il codice fiscale (non la partita IVA, se diversa). Nella **SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI** indicare:

- CODICE ENTE - sigla della provincia presso la cui Camera di Commercio è iscritta l'impresa o l'unità locale (**LI** per entrambe le provincie di Grosseto e Livorno accorpate);
- CODICE TRIBUTO - **3850**;
- ANNO DI RIFERIMENTO - **2026**;
- IMPORTI A DEBITO - indicare l'importo dovuto complessivamente dall'impresa calcolato come somma dell'importo previsto per la sede e dell'importo relativo alle unità locali iscritte nel registro delle imprese della medesima provincia. Le imprese con unità locali in province diverse devono compilare più righe del modello, indicando distintamente la sigla di ciascuna provincia e l'importo complessivamente dovuto per ogni singola Camera.

#### **Importi da versare:**

Per le sole Imprese Individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese il diritto annuale 2026 è dovuto nella misura fissa di euro 120,00 per la sede e di euro 24,00 per ogni unità locale (importi già incrementati del 20%).

**Tutti gli altri soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese versano un importo commisurato al fatturato<sup>2</sup> complessivo realizzato dall'impresa nell'anno 2025, sommando tutti gli importi calcolati per scaglione partendo dalla misura fissa fino a quello nel quale rientra il totale del fatturato dichiarato (mantenendo 5 decimali):**

Da Euro	A Euro	(*) Aliquote %
0	100.000	€ 200 (misura fissa)
100.000	250.000	0,015%
250.000	500.000	0,013%
500.000	1.000.000	0,010%
1.000.000	10.000.000	0,009%
10.000.000	35.000.000	0,005%
35.000.000	50.000.000	0,003%
50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

(\*) Il versamento da eseguire deve essere calcolato come somma dell'importo previsto per la sede e quello delle eventuali unità locali esistenti cui deve essere applicata la riduzione del 50% (di cui dal comma 1 dell'articolo 28 del d.lgs. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114) e la successiva maggiorazione del 20% (decreto Ministero delle Imprese e Made in Italy del 17 marzo 2026), con i criteri di arrotondamento di cui al successivo paragrafo.

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, per ciascuna di esse, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200,00 euro.

**Per l'individuazione dei righi del modello IRAP 2026 (periodo di imposta 2025) ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale 2026 la Circolare di riferimento è la n.**

<sup>2</sup> Per la definizione di fatturato occorre fare riferimento alla nota n. 19230 del 03/03/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico sopra richiamata



**19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato consultabile alla voce “DIRITTO ANNUALE – Scopri di più” del sito <https://dirittoannuale.camcom.it>**

#### ***Arrotondamenti***

L'importo da versare deve essere arrotondato secondo i criteri stabiliti dalla nota n. 19230 del 03/03/2009 pubblicata sul sito camerale, all'indirizzo [www.lg.camcom.it](http://www.lg.camcom.it) - sezione Diritto Annuale. In particolare, si segnala che il versamento da effettuare entro il termine ordinario di pagamento deve essere espresso in unità di euro e per i calcoli intermedi devono essere utilizzati cinque numeri decimali, mentre il versamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza deve essere maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al terzo decimale.

#### ***Sanzioni e ravvedimento operoso***

Nei casi di tardivo od omesso pagamento, verrà irrogata una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto.

Le imprese che non hanno versato nei termini quanto dovuto possono, entro un anno dalla scadenza, sanare spontaneamente la violazione commessa mediante l'istituto del ravvedimento operoso, beneficiando così dell'applicazione di una sanzione ridotta.

**Si rammenta che il regolare pagamento del diritto annuale è condizione per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese (art. 24, comma 35, Legge 449/97).**

#### ***Unità locali***

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al **20% di quello dovuto per la sede principale**.

#### ***Ulteriori informazioni***

Sul sito camerale, all'indirizzo <https://www.lg.camcom.it/servizi/diritto-annuale> è possibile visionare e scaricare la presente informativa, la nota del Mise n. 19230 del 03/03/2009, per l'individuazione dei rigli del modello IRAP da considerare ai fini della determinazione del fatturato e per il calcolo degli arrotondamenti, la circolare del Mise n. 0359584 del 15/11/2016 nonché le ulteriori informazioni sull'esazione del diritto annuale e la normativa di riferimento relativamente al tributo ed all'applicazione delle sanzioni in materia.

Sul sito camerale, all'indirizzo <https://www.lg.camcom.it/servizi/diritto-annuale/faq-diritto-annuale>, è presente anche una sezione dedicata alle FAQ sul Diritto annuale

#### ***Contatti per informazioni***

Per qualsiasi informazione o chiarimento su eventuali irregolarità si invita a rivolgersi all'ufficio diritto annuale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ai seguenti riferimenti operativi:

- Ufficio Diritto Annuale - e-mail: [diritto.annuale@lg.camcom.it](mailto:diritto.annuale@lg.camcom.it) - Orario al pubblico e modalità di contatto diretto consultabili sul sito camerale, collegandosi all'indirizzo Internet <https://www.lg.camcom.it/servizi/diritto-annuale>.

#### ***PEC***

Tutte le imprese hanno l'obbligo di dichiarare il proprio indirizzo di **Posta Elettronica Certificata (PEC)** alla Camera di Commercio e di comunicare ogni eventuale variazione.

#### ***Perché usarla?***

La PEC è sicura, economica e ha lo stesso valore legale di una **raccomandata con ricevuta di ritorno**.

**Per maggiori informazioni**, consulta la sezione “Pratica Semplice” su: (<https://www.registroimprese.it/pratiche-semplici>).



### **COMUNICAZIONI INGANNEVOLI**

Sono stati segnalati diversi casi di richieste di pagamento (tramite bollettino postale) per iscrizioni in annuari, registri o abbonamenti a riviste.

**Ricordiamo che si tratta di iniziative di privati che non hanno nulla a che fare con la Camera di Commercio.** Il pagamento di queste somme non è obbligatorio.

#### **Come proteggersi?**

- **Diffidare** di richieste sospette.
- **Verificare sempre** con la Camera di Commercio prima di pagare.

**Consultare il Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI"** predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per aiutare le imprese a riconoscere i possibili raggiri commerciali.

**Per saperne di più vai al sito AGCM** [www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide](http://www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide)